



Volantino – 1° gennaio 2024

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali gravante i carburanti per veicoli adibiti alla preparazione di piste

In generale

Nel caso di carburanti impiegati in veicoli adibiti alla preparazione di piste alle sottostanti condizioni, l'imposta sugli oli minerali (di seguito imposta) viene restituita.

Sono considerati tali i veicoli cingolati idonei alla preparazione e alla protezione di piste da sci e da snowboard, snowpark, piste da sci di fondo, piste per slitte e sentieri invernali; rientrano in questa categoria anche le slitte a motore e i quad cingolati. Tutti i veicoli ruotati quali trattori ed escavatori sono esclusi dal diritto alla restituzione, anche se impiegati per i summenzionati scopi.

In linea di massima, gli additivi, i biocarburanti fruente di agevolazioni fiscali nonché le quote biogene in miscele di carburanti fruente di agevolazioni fiscali non danno diritto alla restituzione dell'imposta. Le quote biogene fino al 7 per cento per l'olio diesel e fino al 5 per cento per la benzina sono invece tollerate e non devono essere detratte dalla quantità che dà diritto alla restituzione.

Beneficiari

L'imposta è restituita ai gestori di veicoli adibiti alla preparazione di piste.

Registrazioni

La quantità di carburanti consumati per lo scopo fruente di agevolazione fiscale deve essere comprovata. A tal fine per ogni veicolo adibito alla preparazione di piste devono essere effettuati rilevamenti separati (controlli del consumo) sul genere e sulla quantità di carburante consumato. Le registrazioni devono contenere almeno i seguenti dati:

- cifra segnata dal contachilometri o dal contatore delle ore di funzionamento all'inizio e alla fine del periodo di restituzione;
- prestazione lavorativa (chilometri percorsi od ore di funzionamento);
- identificazione univoca e non modificabile del veicolo adibito alla preparazione di piste (p. es. numero di telaio o di serie).

Al termine di ogni periodo di domanda occorre concludere i controlli del consumo. I totali mensili di tutti i controlli del consumo devono essere riportati nella «Ricapitolazione del consumo di carburante di veicoli adibiti alla preparazione di piste» (mod. 47.36). Al posto delle ricapitolazioni, è possibile allegare anche propri elenchi, che devono contenere almeno i dati del modulo pubblicato dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Se la prova delle quantità di carburante impiegate non può essere adottata nella forma prescritta, la restituzione non è concessa.

Domanda di restituzione

I beneficiari devono presentare la domanda di restituzione (mod. 47.35) insieme alle ricapitolazioni (mod. 47.36) entro sei mesi dalla fine dell'anno d'esercizio¹ nel quale il carburante è stato consumato, all'

¹Per i richiedenti che non sono obbligati a tenere la contabilità ai sensi dell'articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (RS 220), l'anno civile è considerato come anno d'esercizio.

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
MLA
3003 Berna

La domanda può vertere su un periodo compreso tra uno e dodici mesi. La restituzione non è accordata in caso di domande inoltrate in ritardo.

I documenti importanti per la restituzione vanno custoditi per cinque anni e, su richiesta, presentati all'UDSC.

Aliquote di restituzione

Le aliquote di restituzione si calcolano sulla base della parte d'imposta riscossa sul carburante utilizzato dai veicoli adibiti alla preparazione di piste e destinata a compiti e spese connessi alla circolazione stradale. Si compone come segue:

Imposta (in franchi ogni 100 litri a 15° C)	Fino al 31.12.2023		Dal 1.1.2024	
	Benzina	Olio diesel	Benzina	Olio diesel
Supplemento fiscale sugli oli minerali	31.52	31.46	31.52	31.46
Imposta sugli oli minerali	25.82	27.42	22.65	24.05
Importo totale lordo restituito	57.34	58.88	54.17	55.51

Aliquote di restituzione per altri generi di carburante su richiesta.

Calcolo e versamento

L'importo della restituzione viene calcolato sulla base della quantità di combustibile consumato e della relativa aliquota di restituzione applicabile al genere di carburante.

Da tale importo viene dedotto un emolumento (5 % dell'importo della restituzione, minimo fr. 30.–, massimo fr. 500.– per restituzione). Gli importi inferiori a 100 franchi per domanda non vengono versati.

Controlli aziendali

L'UDSC è autorizzato a effettuare, senza preavviso, controlli aziendali presso il richiedente. Le infrazioni sono punite in base alla LIOM.

Basi legali

[Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(LIOM; RS 641.61\)](#)

[Ordinanza del 20 novembre 1996 sull'imposizione degli oli minerali \(OIOm; RS 641.611\)](#)

[Ordinanza del 1° luglio 2020 che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina e l'olio diesel \(RS 641.613\)](#)

[Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini \(RS 631.035\)](#)

Informazioni

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Imposta sugli oli minerali, tasse d'incentivazione, imposta sugli autoveicoli (MLA), 3003 Berna (tel. 058 462 65 47 o e-mail: mla@bazg.admin.ch).